



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Rg 65-1/2024

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 65-1/2024 P.U. ad istanza di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a Napoli il [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata in Napoli il [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv.to Giuseppina Gambardella e assistiti dal professionista nominato dall'Organismo di Gestione della crisi, Dott. Giampiero Atonna.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti hanno depositato, in data 5 Febbraio 2024, una proposta di piano di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il ricorso, come attestato dal Gestore della Crisi, è completo della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed allo stesso si accompagna la relazione contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII.

La proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in data 22 Marzo 2024, il tutto all'esito delle osservazioni e integrazioni rese necessarie nel corso delle udienze del 15 Febbraio e del 14 Marzo 2024 e della conseguenziale modifica del piano



depositata nella sua versione finale poi comunicata ai creditori depositata il 18 Marzo 2024 disciplinante i compensi dell'OCC in maniera conforme al disposto dell'art. 71 comma 4 CCII.

Sono pervenute osservazioni e precisazioni del credito da parte del creditore "Condominio L. [REDACTED]" (contemplato nel piano con percentuale di soddisfazione al 5% per le rate insolute degli oneri condominiali in chirografo), che ha contestato il piano sotto il profilo della inammissibilità per mancanza di diligenza nell'assunzione della debitoria e per eccessiva durata dello stesso, oltre che per mancanza di alternativa liquidatoria.

Il creditore [REDACTED], inoltre, ha precisato un credito di importo inferiore rispetto a quello indicato nel piano (Euro 933,13 a fronte di euro 1.000,00); allo stesso modo il creditore [REDACTED] a. un credito inferiore (Euro 14.662,10 a fronte di euro 15.277,00); precisazioni che sono confluite nella nuova ed ultima versione del piano (non necessitante di ulteriore pubblicazione trattandosi di modifiche in *melius*), almeno per ciò che concerne i due creditori menzionati.

Il piano quindi nella sua ultima versione si presenta articolato su 221 rate di cui 220 da euro 320 ciascuna e l'ultima da 228,64; il pagamento del compenso finale all'OCC è contemplato dalla rata n. 214 alla rata n. 221.

Tutto ciò premesso, sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ed invero, nel corso dell'istruttoria sono stati forniti sul punto chiarimenti dal Gestore della Crisi e dagli stessi ricorrenti che, all'udienza del 14 Marzo 2023 e da ultimo del 27 Giugno 2024 (udienza a cui ha preso parte anche il creditore Condominio di [REDACTED] 1, in persona dell'amministratore e del suo difensore, [REDACTED]), ha ulteriormente specificato in ordine alle cause dell'indebitamento, deducendo in particolare che lo stesso fu causato dall'avvicinarsi di eventi negativi non oggettivamente prevedibili, rappresentati dalla perdita del posto di lavoro della moglie e dall'aumento delle spese mediche da sostenere per la figlia che necessitava di cure dispendiose (visite specialistiche). Quanto detto vale a



superare le osservazioni del Condominio sotto il profilo della meritevolezza, potendosi pertanto riconoscersi ai ricorrenti la possibilità di ristrutturare la debitoria.

A quanto sopra va aggiunto – per quanto riguarda la convenienza del piano, anche sotto il profilo della dedotta eccessiva durata del piano di ristrutturazione - che il Condominio creditore non ricaverebbe utilità maggiori in caso di diniego dell'omologa e di successiva riattivazione della vendita forzata del bene immobile oggetto di pignoramento e ciò essenzialmente per la qualità del credito (creditore chirografo intervenuto concorrerebbe con il creditore privilegiato che ha attivato la procedura esecutiva, il tutto nei limiti della capienza); peraltro va segnalato che i ricorrenti sono ritornati in regola con i pagamenti degli oneri condominiali ordinari, nel senso che stanno provvedendo a pagarli; man mano che gli stessi vengono a maturazione.

Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, letto l'art. 70 C.C.I.I., e ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione proposto da [REDACTED] e [REDACTED]

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] e [REDACTED] c [REDACTED] [REDACTED], assistito dal Gestore della Crisi, Dottor Giampiero Atonna,

DISPONE

che questa sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che i ricorrenti effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato nella versione allegata alla relazione conclusiva del 14 Maggio 2024.

A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.



Sent. n. 138/2024 pubbl. il 03/07/2024
Rep. n. 191/2024 del 03/07/2024

Si comunichi.

Napoli, 1 Luglio 2024

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

Francesco Paolo Feo
Napoli, 1/7/2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Cerro

